



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

Oggetto: Perito industriale iscritto all'Albo e abilitazione come «Operatore Olistico» ex L. 4/2013, con iscrizione al relativo «Registro». Doppia iscrizione e analisi di compatibilità. Posizione del Per. Ind. xxxxxxxx, matricola xxxxx.

Rispondiamo in merito ad un perito industriale, iscritto all'Albo, che ha conseguito quella che viene descritta come un'«abilitazione» a operatore olistico, «con esame di Stato e iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori», e che intende mantenere l'iscrizione all'Albo esercitando simultaneamente le due attività.

1. La professione di «Operatore Olistico»: inquadramento giuridico e correzione della premessa

Nessuna legge dello Stato prescrive un obbligo di conseguire un'abilitazione professionale, né un obbligo di iscrizione a un registro, per esercitare l'attività di operatore olistico. In Italia questa attività rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, il cui articolo 1, comma 2, esclude testualmente da questo perimetro le attività riservate per legge agli iscritti in albi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e le professioni sanitarie. L'esercizio è libero, fondato sull'autonomia e sulla competenza del professionista, a condizione che non sconfini nelle attività riservate alle professioni sanitarie o estetiche.

Per questa attività non esiste un esame di Stato gestito da un ministero: l'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, presidia l'accesso alle sole professioni ordinistiche, tra cui la stessa professione di perito industriale, per la quale l'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89, richiede oggi la laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, e il relativo esame abilitante. I diplomi e gli attestati nel settore olistico vengono rilasciati da scuole e accademie private, e l'adesione a un'associazione professionale, con la relativa iscrizione al registro interno, resta una scelta volontaria e facoltativa.

Il registro degli operatori olistici ha natura giuridica privatistica: è un elenco interno gestito da un'associazione di categoria, un ente privato regolato dal codice civile. L'iscrizione non equivale a un'abilitazione legale all'esercizio della professione, ma svolge una funzione di garanzia commerciale e di trasparenza verso i clienti, attestando che il professionista ha seguito un determinato percorso formativo e rispetta il codice deontologico interno dell'associazione. A differenza degli albi professionali, che sono enti pubblici e la cui iscrizione è condizione di legge per l'esercizio dell'attività riservata, il registro olistico non ha poteri di regolamentazione pubblica né di controllo sullo svolgimento in via esclusiva sulla professione.

Il principio trova conferma, sul piano costituzionale ed in via analogica, nell'esperienza di alcune Regioni che hanno tentato di disciplinare le discipline bio-naturali, istituendo propri registri. Con la sentenza n. 138 dell'8 maggio 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2) che, disciplinando la figura dell'operatore di pratiche bionaturali e istituendo un elenco regionale per l'iscrizione degli operatori, esercitavano una funzione istitutiva di una nuova professione preclusa alla competenza regionale, richiamando sul punto la precedente sentenza n. 300 del 2007. La Corte ha precisato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e che la sola istituzione di un registro professionale, con le relative condizioni di iscrizione, ha già di per sé una funzione identificativa della professione preclusa alla competenza regionale. Se questo vale per un registro istituito con legge



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

regionale, a maggior ragione vale per un registro di natura privatistica, come quello richiamato nella richiesta di parere: non a caso, dove le Regioni si sono limitate a un registro meramente ricognitivo e a iscrizione facoltativa, come la Lombardia con la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2, la relativa disciplina è rimasta in vigore.

Un esempio di quanto sopra affermato, è l'esperienza di una associazione privatistica, che stabilisce le regole di accesso all'attività di operatore olistico. Il documento «Pre Requisiti ROOI Professionisti», ad esempio, descrive un accreditamento presso il ROOI, Registro Operatori Olistici Italiani, con sede in Viterbo. Le fonti pubblicamente disponibili, incluso il sito dello stesso registro, lo descrivono come registro privato riconducibile a Mitakuye Oyasin di Emiliano Amici, non costituito in associazione né in ente riconosciuto, con iscrizione dichiaratamente facoltativa; il materiale promozionale accosta peraltro al ROOI anche l'ente britannico IPHM, International Practitioners of Holistic Medicine, indizio ulteriore, non decisivo ma coerente, della natura privata e associativa dell'accREDITAMENTO. Ciò a rigore, conferma la circostanza che l'attività di operatore olistico non è assistita da alcun esame di Stato né da un registro pubblico nazionale.

2. Il regime delle incompatibilità dei periti industriali

Il regime dei periti industriali è dettato dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, recante il regolamento per la professione, come successivamente modificato, e dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17. Le condizioni di iscrizione all'albo, di cui all'articolo 4 del R.D. 275/1929, le incompatibilità di cui all'art. 7 o la contemporanea iscrizione in Albi territoriali diversi del medesimo ordine di cui all'art. 6, non riguarda l'adesione a un registro privato, che "Albo" non è nel senso tecnico dell'articolo 2229 del Codice civile. L'articolo 1, comma 2, della legge 17/1990 ribadisce che l'esercizio della libera professione di perito industriale è riservato agli iscritti nell'Albo.

2.1 Esercizio della professione regolamentata e iscrizione in un "registro" di associazione professionale di rango privatistico.

Nelle fonti esaminate non emerge un'incompatibilità generale e automatica tra l'iscrizione all'Albo dei periti industriali e lo svolgimento di un'ulteriore attività professionale privata, non ordinistica e non riservata. La sola qualificazione, o iscrizione, dell'interessato quale operatore olistico non costituisce, di per sé, una causa normativa di decadenza o cancellazione dall'Albo. L'eventuale incompatibilità deve derivare da una disposizione speciale applicabile all'attività concretamente esercitata, da un rapporto di lavoro soggetto a vincoli di esclusiva, oppure dalla violazione di doveri deontologici e di indipendenza: presupposti che non si possono desumere dalla mera coesistenza delle due qualifiche.

Esclusivamente di rango ordinistico, sono quelle professioni, cui l'ordinamento attribuisce competenze riservate e tipiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 cod. civ, laddove la legge prescrive l'iscrizione obbligatoria agli albi professionali, custoditi da ordini e collegi, per l'esercizio di determinate, quanto qualificate, attività a competenza tecnica specifica. L'Albo professionale, custodito presso ogni ordine e collegio istituito *ex lege*, assolve ad una funzione di certezza pubblica o legale dell'esistenza per il singolo professionista dell'abilitazione all'esercizio di una determinata professione (secondo M. S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1993, p. 516 e p. 644, ciò realizza una forma di pubblicità permanente). Infatti, l'iscrizione all'Albo è preordinata proprio all'esercizio di attività professionali e ne costituisce l'indice formale di essenziale rilievo, indipendentemente dall'effettivo esplicarsi di essa, legata a circostanze contingenti e variabili di per sé di difficile accertamento (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 1990, n. 1050, in Cons. Stato 1990, I, 1572). L'iscrizione in un albo professionale, pertanto, ha carattere di accertamento costitutivo di uno *status* professionale, sicché fino a quando non sia rimossa,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

impone a chiunque di prendere atto che il soggetto ha il diritto di svolgere con i terzi l'attività connessa allo *status* (Cass., 7 ottobre 1981, n. 5260, Foro it. Rep. 1961, voce <<Professioni intellettuali>>).

Da ciò, si afferma che l'iscrizione all'albo professionale viene a costituire una autorizzazione ricognitiva, da cui si fa derivare direttamente dalla legge la legittimazione a svolgere l'attività professionale, con la conseguente appartenenza necessaria all'Ordine o al Collegio, con tutti i doveri ed i diritti ad esso inerenti (il cosiddetto "status professionale"), con l'ulteriore precisazione che nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi. La conseguenza sta nel fatto che, quando ciò non sia richiesto, le attività professionali sono libere e non sono subordinate all'iscrizione in particolari albi (Cass., 18 giugno 1965, n. 1266, in Foro it. Rep. 1965, voce <<Professioni intellettuali>>; Cass., 10 aprile 1980, n. 2305, *ibidem*).

Il "registro professionale degli operatori olistici", come "un ruolo nazionale", non sono espressione di una categoria organizzata in un Ordine o Collegio, per essi essendo prevista solo l'iscrizione da un'associazione di rango privatistico, che resta libera e non condizionante l'esercizio dell'attività professionale.

3. Gli effetti della doppia iscrizione alla luce della legge 4/2013

Se l'attività di operatore olistico è svolta come attività non organizzata in un ordine o collegio, trova applicazione la legge 14 gennaio 2013, n. 4, che definisce tali professioni come attività economiche di prestazione di servizi o opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, escludendo espressamente sia le attività riservate per legge agli iscritti in albi, sia le professioni sanitarie e le relative attività tipiche o riservate (articolo 1, comma 2). L'articolo 1, comma 5, ammette che la professione non organizzata sia esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o di lavoro dipendente, senza porre alcuna clausola di esclusività verso altre attività del prestatore. Il solo limite, posto dall'articolo 2, comma 6, riguarda l'esercizio di attività riservate per legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il possesso dei relativi requisiti e l'iscrizione al relativo albo professionale: disposizione che tutela le professioni ordinistiche, perito industriale compreso, da eventuali sconfinamenti dell'operatore olistico, non il contrario.

Ne consegue che un'iscrizione a un registro associativo o privato di operatori olistici, priva di una specifica previsione legislativa di incompatibilità, non equivale a una seconda iscrizione ordinistica e non limita, in via generale, l'esercizio della professione di perito industriale.

4. Il limite dell'attività olistica: l'articolo 348 c.p. e la giurisprudenza di legittimità

Resta essenziale che l'operatore olistico non presenti la propria attività come sanitaria, né svolga atti riservati a professionisti sanitari abilitati. L'articolo 348 del Codice penale punisce l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, a tutela dell'interesse generale a che le professioni protette restino riservate a chi ha superato i relativi controlli di abilitazione.

La Corte di Cassazione ha affrontato più volte il confine tra attività di benessere lecite e usurpazione della professione sanitaria. Con la sentenza n. 8885 del 3 marzo 2016, la Sezione VI penale ha riconosciuto che l'attività di naturopata, anche in assenza di laurea in medicina, resta lecita alla luce della legge 4/2013 e della norma tecnica UNI 11491/2013, ma ha confermato la condanna per esercizio abusivo della professione medica, nella parte in cui l'imputato aveva formulato diagnosi e prescritto farmaci su carta intestata professionale. Con la sentenza n. 12539 del 20 aprile 2020, la stessa sezione



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

ha ribadito che la pratica del massaggio, da parte di soggetto non abilitato, integra il reato di cui all'articolo 348 c.p. solo quando il trattamento persegua una specifica finalità curativa e non quando sia diretto a procurare benessere in senso lato.

Da questo orientamento discende il criterio applicabile al caso: l'attività olistica deve rimanere nel perimetro di servizi non sanitari e non terapeutici in senso medico-legale, e resta lecita, finché non è presentata al pubblico con modalità di continuità, onerosità e organizzazione tali da generare l'apparenza di una qualificazione sanitaria non posseduta.

5. I doveri deontologici del perito industriale nell'esercizio dell'attività parallela

Anche escludendo l'incompatibilità normativa, il codice deontologico dei periti industriali, nel testo vigente aggiornato con delibera del Consiglio Nazionale n. 215/21 del 16 ottobre 2025, pone limiti specifici. L'articolo 8 vieta l'uso di «titoli di altra natura, non inerenti con la propria attività professionale, che, affiancati al titolo professionale, possano essere causa di una inesatta informazione della condizione soggettiva del professionista, influenzando impropriamente sul mercato dei servizi tecnici». L'articolo 24 vieta di «fregiarsi di titoli che non gli competono» e impone che la pubblicità informativa sia «veritiera e corretta» e «non equivoca, ingannevole o denigratoria». L'articolo 3 impone di rifiutare gli incarichi, che pongano l'iscritto in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali. L'articolo 23 vieta di favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o di collaborare con chi esercita abusivamente la professione: precetto rilevante solo se l'attività olistica dovesse, in concreto, sconfinare nel perimetro sanitario riservato, ipotesi che gli atti disponibili non prospettano.

6. Condizioni operative per il mantenimento della doppia attività

Il mantenimento di attività distinte è giuridicamente rilevante, ma non decisivo da solo: occorre che la separazione sia anche sostanziale e comunicativa, nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento del terzo, di matrice civilistica. L'interessato deve evitare che il titolo di perito industriale sia impiegato per avvalorare prestazioni olistiche come dotate di efficacia sanitaria, diagnostica, curativa o riabilitativa. Ai fini prudenziali, si ritiene che le due attività debbano essere mantenute distinte attraverso: comunicazione commerciale, modulistica, fatturazione e incarichi separati; assenza di riferimenti al titolo di perito industriale nella promozione dell'attività olistica, salvo indicazioni meramente curriculari, che non inducano il pubblico a ritenere sussistente una competenza sanitaria; esplicita esclusione di diagnosi, prescrizioni, trattamenti sanitari o promesse di cura; rispetto delle regole su riservatezza e protezione dei dati, che l'associazione privatistica presso cui l'interessato sia eventualmente accreditato, può richiamare per la gestione delle informazioni e dei registri dei clienti.

7. Conclusione

Non sussiste, allo stato delle fonti normative esaminate, un'incompatibilità automatica tra l'iscrizione all'Albo dei periti industriali e l'attività di operatore olistico. L'iscritto può, pertanto, esercitare simultaneamente la professione di perito industriale e l'attività olistica, purché quest'ultima sia effettivamente una prestazione non sanitaria, non invada attività riservate, e sia presentata al pubblico in modo autonomo, corretto e non equivoco, evitando ogni uso del titolo professionale di perito industriale, che ecceda la mera citazione curriculare.

Va ribadito che l'attività di operatore olistico non è assistita da alcun esame di Stato né da un registro pubblico nazionale. È un'attività libera, fondata sull'autoregolamentazione privata, e l'accREDITAMENTO presso registri costituisce adesione volontaria a un registro privato, né abilitazione statale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

settembre 2026

Un'incompatibilità sussiste soltanto in presenza di circostanze concrete ulteriori, che nulla di quanto esaminato consente di ipotizzare allo stato: l'esercizio di atti diagnostici, prescrittivi o terapeutici riservati alle professioni sanitarie, punibile ai sensi dell'articolo 348 c.p.; l'uso ingannevole del titolo professionale, in violazione degli articoli 8 e 24 del codice deontologico; la violazione di altri specifici obblighi deontologici o di un vincolo di esclusiva derivante da un rapporto professionale o lavorativo diverso. La mera doppia iscrizione, anche mantenendo le attività separate, non giustifica di per sé un provvedimento incidente sull'iscrizione all'Albo dei periti industriali.

Si segnala, infine, che la documentazione ricevuta non consente di accertare il contenuto specifico e le modalità concrete con cui l'interessato pubblicizza e svolge, in pratica, l'attività olistica. La valutazione che precede riguarda la compatibilità in astratto tra le due attività; un giudizio sulla condotta specifica dell'iscritto richiede l'esame diretto del sito internet, del materiale promozionale e delle espressioni impiegate verso la clientela, che il Consiglio dell'Ordine è nella posizione di acquisire e che può valutare nell'esercizio della relativa attività istituzionale.